

CIRCOLARE 28 giugno 1995.

Indicazioni applicative della direttiva del Ministro del tesoro, in data 18 novembre 1994, in tema di dimissioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Visto l'art. 1, commi 7 e 7-ter del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994 (d'ora in avanti semplicemente "direttiva") (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1994);

Considerata l'opportunità di fornire indicazioni applicative della direttiva;

EMANA

la seguente circolare:

1. *Procedure per le dimissioni.*

1.1. Nell'ambito del processo di diversificazione dell'attivo indicato dall'art. 2, comma 2, della direttiva, gli enti conferenti procedono alla cessione delle azioni o dei relativi diritti di opzione della società conferitaria in conformità alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o di altro organo equivalente, sentito il collegio sindacale o altro organo equivalente, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Tale deliberazione, quando si riferisca a cessioni di quote maggiori o u-

guali all'uno per cento del capitale della società conferitaria, deve contenere la determinazione del prezzo massimo e del prezzo minimo di cessione nonché l'indicazione dei criteri seguiti per la relativa determinazione. Una società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, accerta la congruità del prezzo o della fascia di prezzo fissata.

Le cessioni da realizzarsi con modalità diversa dall'offerta pubblica di vendita devono essere autorizzate dal Ministro del tesoro a norma dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990.

L'autorizzazione alla cessione con modalità diversa dall'offerta pubblica di vendita sarà rilasciata solo qualora si proceda a trattativa diretta e la cessione avvenga nei confronti di banche, di società appartenenti a gruppi bancari, di società finanziarie iscritte nell'albo speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di imprese di assicurazioni, ovvero quando si intenda costituire un nucleo stabile di azionisti; in tale ultimo caso andranno indicati i soggetti partecipanti e il contenuto degli eventuali accordi tra gli stessi.

Quando la cessione a trattativa diretta nei confronti dei soggetti indicati al comma precedente abbia ad oggetto un quantitativo di azioni non superiore al limite complessivo dell'uno per cento del capitale (sempre riferito all'arco degli ultimi dodici mesi), l'autorizzazione si intende rilasciata in via generale dalla presente circolare.

Possono essere liberamente effettuate cessioni in borsa di azioni quotate nel limite complessivo dell'uno per cento del capitale, da calcolarsi con ri-

ferimento alle cessioni realizzate nell'arco degli ultimi dodici mesi.

1.2. La diversificazione dell'attivo può essere perseguita in ogni forma.

In relazione all'obiettivo indicato dall'art. 2, comma 2, lettera *b*), della direttiva, è peraltro presumibile che si verifichino, in concreto, le seguenti ipotesi:

a) cessione in unica soluzione della partecipazione in misura tale da raggiungere immediatamente l'obiettivo;

b) cessione della partecipazione in lotti, a condizioni predeterminate e a scadenze prefissate, decisa con un'unica deliberazione la cui attuazione sia tale da raggiungere l'obiettivo;

c) pluralità di cessioni coordinate in un programma unitario, ad attuazione progressiva, nel quale ogni singola fase, pur formando oggetto di separata decisione, sia comunque strumentale al raggiungimento dell'obiettivo.

Nelle ipotesi descritte sub *a*) e *b*) la conformità della relativa deliberazione alla direttiva è accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa. Poichè decorso tale termine la conformità si intende accertata, la deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministro del tesoro in forma idonea a certificare la data di ricezione, insieme alla relazione della società di revisione sulla congruità del prezzo.

Copia della deliberazione deve essere contestualmente inviata, prima della sua esecuzione, alla Banca d'Italia.

Nell'ipotesi sub *c*) dovranno essere inviate al Ministro del tesoro:

1) il programma deliberato e le eventuali variazioni dello stesso, ai fini dell'accertamento della conformità alla direttiva;

2) le singole deliberazioni di esecuzione

(sempre insieme alle relazioni sulla congruità del prezzo) ai fini dell'accertamento della conformità al programma deliberato.

L'autorizzazione alla cessione mediante trattativa diretta e l'accertamento di conformità della deliberazione di cessione alla direttiva può essere rilasciata dal Ministro del tesoro con unico atto.

L'ente conferente dà tempestiva comunicazione al Ministro del tesoro di ogni cessione effettuata anche di ammontare inferiore all'uno per cento del capitale.

2. Agevolazioni fiscali.

2.1. Nelle ipotesi indicate alle lettere *a*) e *b*) del punto 1.2, se il parametro di diversificazione di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b*), della direttiva viene conseguito con un'unica operazione o deliberazione entro il prescritto quinquennio (vale a dire entro il 22 novembre 1999), l'ente conferente beneficia dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 1, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 489 come modificato dall'art. 1, comma 7-ter, della legge 30 luglio 1994, n. 474, una volta che il Ministro del tesoro abbia accertato la conformità al parametro indicato dalla direttiva.

2.2. Nel diverso caso in cui l'ente conferente intenda raggiungere lo stesso parametro di diversificazione mediante una pluralità di operazioni di dismissione, coordinate in un programma unitario (v. punto 1.2. lettera *c*), l'agevolazione fiscale si consegue, in via definitiva, per ciascuna cessione realizzata nel quinquennio, con l'accertamento di conformità di ciascuna cessione al programma deliberato.

2.3. Il conseguimento nel termine dello stesso parametro di diversificazione opera come presupposto dell'esenzione fiscale anche per le cessioni delle azioni della società conferitaria successive a tale data (22 novembre 1999). Diversamente, se il parametro fissato dalla norma citata non sia stato raggiunto nel quinquennio - pur restando ferma l'esenzione per le cessioni già realizzate - l'agevolazione non si applicherà alle cessioni delle azioni della società conferitaria successive alla scadenza del quinquennio, che dovranno essere comunque realizzate in attuazione del programma deliberato.

Spetterà al Ministro del tesoro, in qualità di autorità vigilante sugli enti conferenti, assicurarsi che l'obiettivo di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b*), della direttiva venga comunque realizzato, anche in considerazione delle ragioni del ritardo.

3. *Modifiche statutarie.*

3.1. In ordine all'art. 4 della direttiva, gli enti conferenti individuano nello statuto gli specifici settori di intervento tenuto conto del contesto sociale, economico e culturale nel quale operano nonché dell'ordine di grandezza delle risorse disponibili, anche in prospettiva, in modo da evitare il rischio di una loro dispersione.

In proposito deve tenersi conto anche della necessità di favorire rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento (art. 6, lettera *a*), della direttiva), che diventa più problematica all'aumentare del numero dei settori prescelti.

La scelta degli specifici settori di intervento può anche essere effettuata, in base ad un richiamo di norma statutaria,

nel regolamento di cui all'art. 5 della direttiva (v. punto 4.1).

3.2. L'incremento della rappresentatività negli organi collegiali degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti (art. 6, lettera *a*), della direttiva) implica che lo statuto dell'ente conferente preveda la presenza nell'organo amministrativo di componenti espressione di quegli interessi, in misura significativa (ad es. compresa tra un quinto ed un terzo, anche in relazione all'ampiezza dell'organo ed al numero dei settori di intervento indicati dallo statuto).

Tale risultato può essere alternativamente perseguito attraverso i seguenti metodi:

a) ampliamento dell'organo di amministrazione, con attribuzione del potere di nomina o designazione dei nuovi componenti ad enti esponenziali degli interessi connessi agli specifici settori di intervento dell'ente;

b) ampliamento dell'organo di amministrazione mediante cooptazione;

c) mantenimento dell'attuale disciplina statutaria in ordine al numero e alla competenza alla nomina dei membri dell'organo di amministrazione. In tal caso lo statuto dovrebbe prevedere gli strumenti per assicurare che gli enti terzi cui siano affidati i poteri di nomina si attengano alla previsione statutaria di cui al periodo successivo.

In ogni caso lo statuto indica i requisiti di professionalità ai quali attersi ovvero attribuisce ad un organo dell'ente conferente, fissando i criteri di massima, il compito di specificare i requisiti soggettivi richiesti per la nomina o la designazione del componente l'organo collegiale.

3.3. Negli enti conferenti a struttura istituzionale, l'eventuale ampliamento

mento del consiglio di amministrazione potrebbe rendere opportuna la distinzione delle competenze tra consiglio e comitato esecutivo, con affidamento al primo di compiti di supervisione, indirizzo, programmazione e controllo e al secondo di gestione dell'ente.

In queste ipotesi i componenti espressione dei settori di intervento dovrebbero essere chiamati a far parte necessariamente dell'organo di indirizzo, programmazione e controllo; sarebbe comunque opportuno assicurare una loro partecipazione anche nell'organo di gestione.

3.4. Negli enti a struttura associativa, o lo statuto dei quali affidi comunque ad organi di tipo assembleare la scelta degli amministratori, il rispetto delle previsioni di cui al punto 3.2, in sede di nomina degli amministratori, potrebbe rendere necessaria la cooptazione di nuovi "soci", esponenti dei medesimi settori, nell'organo assembleare: ovviamente ciò si renderebbe necessario solo se lo statuto prevedesse che gli amministratori debbano essere scelti esclusivamente fra i componenti l'organo assembleare; in tal caso, occorrerebbe prevedere che una certa percentuale di "soci" disponga dei requisiti necessari per assicurare la equilibrata composizione dell'organo di amministrazione.

Nulla esclude però che - anche negli enti conferenti con organo assembleare - lo statuto possa prevedere l'integrazione del consiglio, per cooptazione o nomina esterna, secondo metodi analoghi a quelli descritti al punto 3.2, lettere *a)* e *b)*.

3.5. In ogni ipotesi di conferimento del potere di nomina di amministratori o componenti di organi collegiali a

soggetti esterni all'ente sarebbe opportuno precisare - se lo statuto non fosse chiaro sul punto - che l'attribuzione del potere di nomina è funzionale esclusivamente al migliore e più proficuo andamento dell'ente e non comporta rappresentanza dei soggetti cui è affidata la nomina, in seno all'ente stesso. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del nominante sul nominato, revoca compresa. L'esclusione di questi poteri è auspicabile che formi oggetto di una esplicita previsione statutaria, al fine di evitare equivoci interpretativi.

3.6. Il riassetto organizzativo dell'ente conferente, alla luce dell'art. 6, lettera *a)*, della direttiva, potrebbe anche riguardare la separazione delle competenze relative all'attività connessa al perseguimento dei fini istituzionali e alla gestione del portafoglio dell'ente, posto che vengono richieste professionalità diverse, sempre che l'ente non intenda affidare interamente ad intermediari autorizzati la gestione del proprio portafoglio. Tale separazione potrebbe essere realizzata attribuendo le diverse competenze ad organi diversi oppure individuando appositi servizi interni all'ente ed eventualmente disciplinati nel regolamento previsto dall'art. 5 della direttiva (v. punto 4.1).

3.7. Una modifica statutaria è necessaria per mutare il regime della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Nel caso in cui l'ente perda il controllo della società conferitaria la previsione della riserva può essere eliminata, con la conseguenza che le somme accantonate per essa perdono il vincolo di destinazione. Resta comunque ferma la facoltà dell'ente di mantenere la ri-

serva, dimensionandola e alimentandola nella misura che parrà congrua, salvo che sia stata ceduta la totalità delle azioni della società conferitaria, nel qual caso la riserva andrà comunque eliminata.

Qualora l'ente mantenga il controllo della società conferitaria, lo statuto dovrà comunque prevedere la riserva in misura non inferiore al 10 per cento dei redditi derivanti dalla partecipazione nella società conferitaria. Le somme già accantonate ed eccedenti rispetto alla percentuale eventualmente modificata sono svincolabili con deliberazione dell'organo competente.

3.8. Altre modifiche statutarie potrebbero essere connesse all'adozione del regolamento di cui all'art. 5 della direttiva. Ad esempio, in via alternativa:

a) non delegabilità della competenza dell'organo amministrativo sulle deliberazioni relative al regolamento;

b) previsione di maggioranze qualificate per l'adozione o la modifica del regolamento;

c) adozione e/o modifica del regolamento da parte del o degli organi competenti in materia di modifiche statutarie.

3.9. Copia della o delle delibere di approvazione delle modifiche statutarie e la documentazione eventualmente allegata, dichiarata conforme all'originale a norma di statuto o certificata da pubblico ufficiale, deve essere presentata al Ministero del tesoro per il tramite della Banca d'Italia. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione il Ministro del tesoro approva le modifiche statutarie a norma dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

4. Il regolamento.

4.1. Gli enti procedono ad una organica disciplina della loro attività nei settori previsti dallo statuto. Il regolamento potrebbe essere la sede per individuare gli specifici settori di intervento (v. punto 3.1), nonché le specifiche competenze delle strutture interne chiamate ad amministrare gli investimenti dell'ente.

Il regolamento potrà definire le diverse modalità di intervento dell'ente nei settori prescelti. Ad esempio: intervento diretto o tramite enti direttamente promossi; finanziamento di iniziative di terzi; erogazioni; assunzione di pubblici servizi in concessione a condizioni di economicità.

Sarà opportuno valorizzare il bilancio preventivo come strumento di programmazione e di indirizzo dell'attività dell'ente, eventualmente prevedendo – per gli enti dotati di organo assembleare – possibilità di integrazione o modifica in sede di approvazione.

4.2. Il regolamento dovrà inoltre contenere:

a) la ripartizione delle risorse, o i criteri per determinarla, tra i diversi settori;

b) la definizione di criteri di selezione di iniziative e progetti, propri e di terzi, all'interno dei settori prescelti;

c) la procedura di presentazione e valutazione di progetti e iniziative promossi da terzi e i criteri di valutazione comparativa in termini di analisi costi-benefici;

d) le modalità di finanziamento dei progetti o delle iniziative di durata pluriennale e i procedimenti di verifica interinale dei risultati conseguiti.

4.3. Il regolamento dovrà altresì disciplinare l'intervento di soggetti esterni

all'ente, eventualmente riuniti in comitati tecnici e scientifici, scelti tra personalità di particolare competenza nei settori di intervento dell'ente, al fine di fornire all'organo amministrativo una forma di consulenza nella valutazione e nella selezione dei progetti di maggior rilievo. L'intervento di tali soggetti e comitati (che potranno avere o meno la forma di veri e propri organi consultivi, nel qual caso dovrebbero essere previsti dallo statuto) è finalizzato a fornire competenze tecniche e scientifiche per le valutazioni di merito dell'ente, evitando però che ciò possa dar luogo a forme di condizionamento. È quindi essenziale che si tratti di soggetti (o di organi composti da soggetti) indipendenti. Qualora il regolamento preveda l'eventuale compenso per l'attività prestata dagli esperti esterni, sarà opportuno che tale compenso di norma abbia la forma e la funzione di un rimborso spese piuttosto che di una retribuzione vera e propria.

Infine, il regolamento dovrà disciplinare le modalità con cui l'ente assolve l'obbligo (previsto dall'art. 5 della direttiva) di dare pubblicità all'attività svolta in ciascun esercizio, con particolare riferimento ai progetti finanziati ed ai risultati ottenuti.

4.4. La documentazione concernente l'approvazione del regolamento deve essere presentata al Ministero del tesoro per il tramite della Banca d'Italia. Entro sessanta giorni il Ministro del tesoro può formulare rilievi in merito al regolamento (art. 11, comma 2, della direttiva).

4.5. Al fine di agevolare l'adozione del regolamento, se ne riporta lo schema tipo in allegato.

Il Ministro: DINI
Allegato

REGOLAMENTO (Schema - tipo)

Art. 1.

Definizioni

1.1. Il termine "progetto" indica un insieme di azioni e di interventi mirati in modo organico e integrato al perseguimento di un obiettivo predeterminato.

1.2. Il termine "programma" di interventi indica un insieme di progetti e di interventi fra loro coordinati, per la soddisfazione di una specifica esigenza.

1.3. Il termine "iniziativa" indica qualunque forma di attività comunque organizzata, anche a carattere continuativo, svolta da soggetti estranei all'ente, nei settori di intervento di quest'ultimo.

1.4. Il termine "interventi" indica ogni svolgimento delle attività dell'ente nei settori statutariamente indicati.

1.5. Il termine "terzi" indica i soggetti estranei all'ente; non rientrano tra i "terzi" i soggetti, anche non societari, legati all'ente stesso da vincoli di carattere patrimoniale od organizzativo tali che la loro attività ne risulti indirizzata in modo sostanziale.

Art. 2.

Oggetto

2.1. Il presente regolamento disciplina le modalità di intervento dell'ente nei settori previsti dallo statuto.

2.2. L'ente, per rendere più efficace il perseguimento dei propri fini, può limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, a singoli settori o sottosectori, tra quelli previsti nello statuto; la relativa delibe-

razione spetta all'organo competente per le modificazioni statutarie.

Art. 3.

Gestione del portafoglio

3.1. La gestione del portafoglio dell'ente è affidata ad intermediari autorizzati, o ad appositi servizi interni all'ente separati da quelli preposti al perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 4.

Modalità d'intervento

4.1. L'ente opera nei settori individuati ai sensi dell'art. 2.2 attraverso:

- a) interventi diretti;
- b) interventi attraverso società o enti ad esso legati da vincoli di carattere partecipativo o organizzativo tali che la loro attività ne risulti indirizzata in modo sostanziale;
- c) il finanziamento e il sostegno di iniziative promosse da terzi;
- d) l'assunzione di servizi pubblici in regime di concessione a condizioni di economicità.

Art. 5.

Bilancio preventivo

5.1. Il bilancio preventivo costituisce lo strumento di programmazione e di indirizzo dell'attività dell'ente per l'esercizio di riferimento.

5.2. Il bilancio preventivo:

- ripartisce le risorse disponibili tra i settori di intervento nei quali l'ente, tempo per tempo, svolge la sua attività;
- limita le risorse destinate all'erogazione a fondo perduto per il finanziamento di attività e progetti promossi e/o realizzati da terzi al% delle risorse disponibili per ciascun settore.

Art. 6.

Criteri di ripartizione fondi

6.1. Le risorse dell'ente, al netto degli eventuali stanziamenti per gli scopi previsti al punto 6.2, vengono ripartite secondo i seguenti criteri:

- una percentuale compresa tra il e il% delle risorse disponibili per ciascun settore di intervento è destinata alla realizzazione degli interventi diretti o indiretti previsti al punto 4.1, lettere a) e b);
- una percentuale compresa tra il ... e il% delle risorse disponibili per ciascun settore può essere destinata al finanziamento di iniziative di soggetti terzi.

6.2. In ogni caso, non può essere destinata alla realizzazione di programmi di intervento pluriennali più di un quinto delle risorse mediamente disponibili ogni anno.

Art. 7.

Criteri di scelta

7.1. L'ente sceglie progetti dei quali sia possibile quantificare il risultato mediante una analisi di costi e benefici, anche al fine di confrontarli con progetti alternativi.

7.2. I progetti per i quali sia prevista una spesa superiore a dovranno essere valutati tenendo conto dei risultati delle analisi costi-benefici, del parere degli organi tecnici consultivi e di ogni altro elemento giudicato utile alla scelta.

7.3. In ogni caso la scelta dovrà essere motivata indicando i criteri seguiti nella comparazione. A parità di ogni altra condizione verrà seguito l'ordine cronologico di presentazione.

7.4. Le iniziative diverse verranno

scelte in base al giudizio di meritevolezza espresso dall'organo competente per la assegnazione dei fondi.

Art. 8.

Procedure di presentazione e valutazioni

8.1. Il presente articolo disciplina la procedura di presentazione delle domande per la realizzazione di interventi previsti all'art. 4.1, lettera c).

8.2. Le domande di assegnazione di fondi per la realizzazione di interventi dovranno essere presentate entro il termine di dalla pubblicazione del bilancio preventivo dell'ente.

8.3. La scelta spetta al consiglio di amministrazione, che tiene conto delle linee programmatiche e degli indirizzi gestionali indicati nel bilancio preventivo.

8.4. I criteri di valutazione comparativa dei progetti e degli interventi di provenienza esterna, fermo restando quanto disciplinato dall'art. 6, dovranno essere determinati dall'organo competente prima dell'inizio delle operazioni.

8.5. La scelta sarà effettuata entro (termine per la valutazione).

Art. 9.

Organi consultivi per la valutazione tecnica

9.1. La valutazione tecnica di progetti relativi ad interventi ad elevato grado di specializzazione può essere affidata ad esperti esterni dotati di comprovata professionalità nei settori di competenza. Tali esperti svolgeranno esclusivamente una funzione consultiva per il consiglio di amministrazione.

9.2. Il consiglio di amministrazione può nominare comitati tecnici e scientifici formati da esperti, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei settori di intervento dell'ente.

9.3. I comitati tecnici e scientifici svolgono un ruolo di consulenza nella valutazione tecnica dei progetti e sulle altre questioni loro sottoposte dagli organi dell'ente.

Art. 10.

Programmi pluriennali e servizi in concessione

10.1. Il finanziamento di programmi pluriennali viene accordato per tranches contributive. L'erogazione delle tranches è subordinata alla verifica periodica dei risultati conseguiti.

10.2. Le determinazioni che concernono la realizzazione di strutture stabili nei diversi settori di intervento, di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), della direttiva, nonché l'eventuale assunzione di pubblici servizi in regime di concessione, di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva medesima, sono adottate con la maggioranza qualificata di (da determinarsi dall'organo amministrativo).

Art. 11.

Bilanci e pubblicità

11.1. Il bilancio consuntivo recherà in allegato un resoconto circa le finalità, le modalità operative e i risultati ottenuti dai progetti di maggiore rilevanza in ciascun settore.

11.2. La pubblicazione del resoconto si dà per avvenuta qualora l'ente ne fornisca copia a chiunque ne faccia richiesta.